

Previdenza complementare

La circolare dell'Agenzia delle Entrate, che da tempo gli operatori del settore aspettavano, fornisce chiarimenti sull'applicazione fiscale della legge 252/2005 – Eccone i punti salienti

a cura del **Dipartimento nazionale Previdenza e Assistenza FABI**

A L'art.11, comma 8, del D.Lgs. 252 ammette la possibilità di reintegrare in qualsiasi momento le somme percepite a titolo di anticipazione, anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di € 5.164,57. Sulle somme che superano il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto un credito di imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione. **Ritenendo importante questa norma, proviamo ad esemplificarla: anticipazione acquisto prima casa € 100.000,00 – imposta pagata € 23.000,00 (23%). L'iscritto decide di reintegrare l'anticipazione**

versando contributi oltre 5.164,57 € in dieci anni, ovvero versando € 10.000 l'anno. In questo caso, il collega potrà recuperare dal 730 – a titolo di detrazione d'imposta – € 2.300,00 l'anno. Purtroppo, la circolare su questo punto chiarisce la possibilità di reintegro solo sulla parte di anticipazione che si riferisce a quanto versato post 01.01.2007.

B La novità più rilevante è l'introduzione, con decorrenza 01.01.2007, di un nuovo sistema di tassazione che prevede un'aliquota sostitutiva del 15% che si riduce dello 0,30% per ogni anno di permanenza nelle forme di previdenza complementare fino ad un minimo del 9%. Vengono considerati anche gli anni

pregressi, fino ad un massimo di 15: questo significa che, se un collega ha 20 anni di banca all'1/1/2007, ha diritto per ogni anno successivo ad una riduzione dello 0,30% finché arriverà alla tassazione minima del 9% dopo ulteriori 20 anni, cioè quando avrà 40 anni di contribuzione.

C Riepiloghiamo in maniera succinta il trattamento fiscale riservato alle prestazioni di previdenza complementare, in virtù della nuova normativa:

1. Per le **prestazioni erogate in forma di rendita**, il nuovo testo alla lettera d) dell'art.48 bis del TUIR stabilisce che tali prestazioni si assumono al netto dei redditi già assoggettati a tassazione, ovvero dei rendimenti periodici del fondo pen-

sioni che già scontano l'imposta sostitutiva annuale dell'11%. Sulla rivalutazione annua della rendita continuerà a trovare applicazione la tassazione del 12,50%;

2. Le **prestazioni in forma capitale** continuano ad essere sottoposte a tassazione separata ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli 16, comma 1, lettera a bis) e 17-bis del TUIR. Tuttavia, anche qui, si avrà un sistema misto: la parte **accantonata fino al 31/12/2000** sarà tassata con l'aliquota del TFR così come calcolata per il TFR maturato entro il 31/12/2000 su una base imponibile al netto dei versamenti individuali fino ad un massimo del 4%. Per la parte **accantonata dall'1/1/2001 al 31/12/2006**, si farà riferimento ad un'aliquota interna al fondo, ottenuta dividendo l'ammontare della prestazione, al netto dei contributi non dedotti e dei redditi già tassati, per gli anni di iscrizione al fondo: tale cifra si moltiplica per dodici ed il risultato si considera quale reddito soggetto a tassazione in base agli scaglioni IRPEF. La tassazione derivante si divide per la base imponibile e si moltiplica per 100, trovando l'aliquota da applicare. Sulla parte **maturata successivamente all'1/1/2007** si applicherà l'imposta sostitutiva del 15% ridotta per ogni anno di iscrizione successivo al 15° di uno 0,30% annuo fino ad un minimo del 9%. **Attenzione: per i vecchi iscritti tale aliquota del 9% vale se riscattano solo il 50% in capitale relativamente alla parte accantonata dopo il 01/01/2007; se, invece, riscattano tutta la posizione individuale pagano l'aliquota del TFR come ante 01/01/2007.**

D Per le **anticipazioni**, la tassazione sull'importo accumulato a partire dal 01/01/2007 sarà la seguente: 23% per le anticipazioni per acquisto e/o ristrutturazione prima casa per sé o per i figli e per ulteriori esigenze, 15-9% per anticipazioni per spese mediche.

E Fortunatamente, invece, la circolare ribadisce che dall'1/1/2007 non esiste più il potere di riliquidazione delle imposte pagate su tali trattamenti da parte degli Uffici dell'Agenzia delle Entrate: questa è sicuramente una novità molto positiva, anche alla luce delle problematiche che i Fondi hanno avuto.

LA STORIA DELL'INPS

Nel **1898** la previdenza sociale muove i primi passi, con la fondazione della Cassa Nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai. Si tratta di un'assicurazione volontaria integrata da un contributo di incoraggiamento dello Stato e dal contributo, anch'esso libero, degli imprenditori. Nel **1919**, dopo circa un ventennio di attività, la Cassa ha in attivo poco più di 700.000 iscritti e 20.000 pensionati. In quell'anno, l'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia diventa obbligatoria e interessa 12 milioni di lavoratori. È il primo passo verso un sistema che intende proteggere il lavoratore da tutti gli eventi che possono intaccare il reddito individuale e familiare. Nel **1933** la CNAS assume la denominazione di Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, ente di diritto pubblico dotato di personalità giuridica e gestione autonoma. Nel **1939** sono istituite le assicurazioni contro la disoccupazione, la tubercolosi e per gli assegni familiari. Vengono, altresì, introdotte le integrazioni salariali per i lavoratori sospesi o ad orario ridotto. Il limite di età per il conseguimento della pensione di vecchiaia viene ridotto a 60 anni per gli uomini e a 55 per le donne; viene istituita la pensione di reversibilità a favore dei superstiti dell'assicurato e del pensionato. Nel **1952**, superato il periodo post-bellico, viene introdotta la legge che riordina la materia previdenziale: nasce il trattamento minimo di pensione. Nel periodo **1957-1966** vengono costituite tre distinte Casse, per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e per i commercianti. Nel periodo **1968-1969** il sistema retributivo, basato sulle ultime retribuzioni percepite, sostituisce quello contributivo nel calcolo delle pensioni. Nasce la pensione sociale. Viene cioè riconosciuto ai cittadini bisognosi che hanno compiuto 65 anni di età una pensione che soddisfi i primi bisogni vitali. Vengono predisposte misure straordinarie di tutela dei lavoratori (Cassa integrazione guadagni straordinari e pensionamenti anticipati) e per la produzione (contribuzioni ridotte ed esoneri contributivi). Nel **1980** viene istituito il Sistema Sanitario Nazionale. Sono affidati all'INPS la riscossione dei contributi di malattia e il pagamento delle relative indennità, compiti assolti in precedenza da altri enti. Nel **1984** il legislatore riforma la disciplina dell'invalidità, collegando la concessione della prestazione non più alla riduzione della capacità di guadagno, ma a quella di lavoro. Nel **1989** entra in vigore la legge di ristrutturazione dell'INPS, che rappresenta un momento di particolare importanza nel processo di trasformazione dell'ente in una moderna azienda di servizi. Nel **1990** viene attuata la riforma del sistema pensionistico dei lavoratori autonomi. La nuova normativa, che ricalca per vari aspetti quella in vigore per i lavoratori dipendenti, lega il calcolo della prestazione al reddito annuo di impresa. Nel **1992** l'età minima per la pensione di vecchiaia viene elevata a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le donne. Nel **1993** viene introdotta in Italia la previdenza complementare, che si configura come un sistema volto ad affiancare la tutela pubblica con forme di assicurazione a capitalizzazione di tipo privatistico. Nel **1995** viene emanata la legge di riforma del sistema pensionistico (legge Dini), che si basa su due principi fondamentali: il pensionamento flessibile in un'età compresa tra i 57 e 65 anni (uomini e donne), e il sistema contributivo, per il quale le pensioni sono calcolate sull'ammontare dei versamenti effettuati durante tutta la vita lavorativa. Nel **1996** diviene operativa la gestione separata per i lavoratori parasubordinati (collaboratori coordinati e continuativi, professionisti e venditori porta a porta) che, fino a quella data, non avevano alcuna copertura previdenziale. Nel **2003** sono stati approvati la legge e il conseguente decreto legislativo che hanno dato vita alla riforma del mercato del lavoro, ispirata alle idee e agli studi del professor Marco Biagi. Nel **2004** è stata approvata la legge delega sulla riforma delle pensioni. La maggior parte delle novità introdotte dalla riforma sarà operativa dal **2008**, mentre è entrato subito in vigore il provvedimento relativo all'incentivo per il posticipo della pensione.